Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 14 ottobre** — **Numero 242**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

PARTE II - Decreti varî - Disposizioni e Comunicazioni diverse

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto n. 1267 delli 13 agosto 1921;

Determina:

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate varietà di tabacchi lavorati esteri è stabilito come appresso, a partire dal 21 agosto 1921:

Sigarette.

A cent. 80 l'una: Bouton rouge doré e plain — Royal Derby — Ariston de Luxe.

A cent. 70 l'una: Natural — Pall Mall — Extra Extra bout d'or — Millionar.

A cent. 65 l'una: Darling — Hong-Kong.

A cent. 60 l'una: Extrafine (Melachrino) — Felucca n. 36 — Figaro — Surfine Petit — Ariston gold tipped — Bouquet cork tipped — Coquetas.

A cent. 55 l'una: Fine (Melachrino) — Young Ladies — Turkish n. 11 gold tipped.

A cent. 50 l'una: Esperia — Autumn gold doré — Neb-ka — Tsaritza — Nestor n. I g. t.

A cent. 45 l'una: Embassy n. 77 — For ever — Nelly — Turkish n. 11 plain — Excelsior A.

A cent. 40 l'una: Herano — Turkish AA — After lunch — Turkish coronet — Craven mixture — Excelsior B.

A cent. 35 l'una: Cheriff — Three Castle — Nelista — Emblem — Statesman — Clarence — Hebra Selectos — Excelsior C.

Trinciati.

A L. 150 al chilo: Garsick Mixture — Tree Castle — Craven Mixture — Extra flor n. 1.

A L. 140 il chilo: Tree Castle in pacchetti — Capstan Mild — Capstan Medium — Capstan Full.

A L. 120 il chilo: Richmond Mixture — Bright Bird s'Eye.

Sigari.

Sigari del Messico.

Ditta E. Gabarrotto e C.° Ltd.

Mexicanos Ilustres a L. 6 il pezzo.
Regalia de Paris a L. 5 il pezzo.
Victoria de Colon a L. 3,50 il pezzo.
Bouquets a L. 3 il pezzo.
Flor de Messico a L. 2,50 il pezzo.
Caprichos a L. 2,50 il pezzo.
Conchas Finas a L. 2 il pezzo.
Miniaturas a L. 2 il pezzo.
Damas a L. 1,80 il pezzo.
Oporas a L. 1,80 il pezzo.

Sigari dell'Avana.

Ditta Romeo y Julieta.

Coronations a L. 12 il pezzo.
Salomones a L. 11 il pezzo.
Barrientos a L. 10 il pezzo.
Perfectos est a L. 8 il pezzo.
Deliciosos a L. 7,50 il pezzo.
Reg.ª de Napoles a L. 6.50 il pezzo.
Reg. de Londres a L. 5,50 il pezzo.
Reina Elena (Reg. de Damas) a L. 5 il pezzo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 ottobre 1921.

Il ministro
SOLERI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Vista la deliberazione 22 agosto 1921 del Comitato provinciale di conciliazione di Brescia, nella quale il Comitato medesimo espresse parere favorevole alla concessione della proroga delle licenze agricole con alcune condizioni, e con la esclusione dell'applicabilità del provvedimento pei mandamenti di Edolo, Breno, Pisogne, Bovegno, Gardone Val Trompia, Bagolino e Preseglie;

Visto il rapporto 27 agosto 1921, del prefetto di Brescia;

Considerato che in quella Provincia, esclusi i mandamenti suindicati, di fronte al numero rilevante delle licenze agricole, si riscontra il duplice fenomeno della deficienza di abitazioni e di una forte disoccupazione; che perciò se la esecuzione delle disdette avesse luogo, non solo non tutti i contadini licenziati troverebbero collocamento in altri fondi, ma non pochi di essi, costretti ad abbandonare la coltivazione dei campi, non troverebbero un alloggio per sè e per le rispettive famiglie;

Considerato che in questa situazione di fatto è legittima e doverosa la preoccupazione del pericolo che la esecuzione delle disdette possa determinare il verificarsi degli inconvenienti, cui la legge vuole ovviare consentendo la proroga;

Ritenuto che il provvedimento di proroga, di cui all'art. 11 della legge, ha carattere o portata di temporanea sistemazione generale e non ammette particolari clausole, limitazioni, relative a singoli casi o gruppi di casi per i quali invece la legge stessa ha statuito con l'articolo 12 e che, di conseguenza, le condizioni alle quali, secondo la proposta dal Comitato provinciale di conciliazione, dovrebbe essere subordinata l'applicabilità della proroga, non possono essere fissate nel presente decreto;

Ritenuto che gli interessi dei proprietari e conduttori di fondi appaiono sufficientemente tutelati da detto articolo 12 il quale dà loro facoltà qualora ricorrano le circostanze di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d*, del decreto legge 4 gennaio 1920, n. 6, di rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale competente per ragione di luogo, affinchè questa determini se il singolo caso debba essere escluso dal provvedimento generale della proroga; che d'altro canto rimangono sempre possibili accordi tra le parti per una amichevole sistemazione dei loro rapporti;

Riconosciuto che nelle circostanze sovrà esposte si ravvisa la opportunità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 7 aprile 1921, n. 407, per la provincia di Brescia, esclusi però i mandamenti di Edolo, Breno, Pisogne, Bovegno, Gardone, Val Trompia, Bagolino e Preseglie, nei quali le circostanze stesse non si verificano;

Udito il Comitato provinciale di conciliazione;

DECRETA:

Nella provincia di Brescia, esclusi i mandamenti di Edolo, Breno, Pisogne, Bovegno, Gardone Val Trompia, Bagolino e Preseglie, la esecuzione delle disdette agrarie è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunci legali della provincia di Brescia.

Roma, 5 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Visto il precedente decreto 13 giugno 1921 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 stesso mese n. 151), col quale la esecuzione delle disdette dei contratti agrari fu prorogata, in provincia di Verona, alla fine dell'anno agrario 1920-921;

Vista la deliberazione in data 16 agosto 1921, del Comitato provinciale di conciliazione di Verona, il quale si è pronunciato in senso favorevole all'ulteriore proroga degli escomi, fino al termine dell'annata agraria 1921-22, in considerazione anche del fatto che le trattative svoltesi per la costituzione di un ufficio di smistamento delle disdette agrarie non hanno sortito felice risultato;

Considerato che le ragioni, in vista delle quali venne emanato il precedente decreto, debbono ritenersi, in questo breve periodo di tempo intercorso, immutate e tali, perciò, da far temere che la immediata esecuzione dei numerosi sfratti, non potrebbe effettuarsi, nella Provincia in parola, senza gli inconvenienti che la legge 7 aprile 1921, n. 407, si propone di evitare;

Considerato che in ogni modo, anche secondo il pensiero dell'organo conciliativo anzidetto, necessità d'indole generale debbono aver prevalenza su quelle di carattere particolare e che, nella specie, devesi precipuamente aver presente il principio d'ordine pubblico;

Riconosciuto che nelle condizioni verificantisi in provincia di Verona, nei riguardi delle licenze agricole, ricorrano tutto a gli estremi di fatto e le ragioni di opportunità per l'adozione del provvedimento della proroga, che, in via transitoria, e per un più tranquillo ritorno al regime normale, la legge ha voluto consentire;

Udito il parere del Comitato provinciale di conciliazione;

DECRETA:

Nella provincia di Verona, la esecuzione delle disdette dei contratti agrari è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia di Verona.

Roma, 8 ottobre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115, e il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Considerato che da atti legalmente autenticati risulta che il Consiglio di amministrazione della Compagnia di riassicurazioni e coassicurazioni « La Reassurance nouvelle » di Parigi ha deliberato di estendere le proprie operazioni in Italia, di assegnare per tale gestione un capitale di centocinquantamila lire e designare quale rappresentante nel Regno il sig. avv. Attilio Jean de Johannis di Roma;

Vista la domanda inoltrata in data 26 giugno 1921, dalla detta Società;

Vista la legislazione francese in materia di assicurazioni e riassicurazioni;

Visto il parere favorevole del ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La Compagnia di riassicurazioni e coassicurazioni « La Reassurance nouvelle » è autorizzata a istituire, per l'esercizio delle riassicurazioni, una propria rappresentanza a Roma ai sensi dell'articolo 230 del Codice di commercio, con obbligo alla Società stessa di uniformarsi alla legislazione del Regno in quanto può riguardarla e sotto la vigilanza governativa a norma delle disposizioni in vigore.

Roma, 16 agosto 1921.

Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visti il D. L. 29 gennaio 1920, n. 115, e il R. D. 4 settembre 1919, n. 1620;

Considerato che da atti legalmente autenticati risulta che il Consiglio di amministrazione della « Société anonyme de reassurance, contre l'incendie et autres risques » di Parigi, ha deliberato di estendere le proprie operazioni in Italia, di assegnare per tale gestione un capitale di centocinquantamila lire e designare quale rappresentante nel Regno il sig. avv. Attilio Jehan de Johannis di Roma;

Vista la domanda inoltrata in data 26 giugno 1921 dalla detta Società per essere autorizzata ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti 29 gennaio 1920 n. 115, e 4 settembre 1919. n. 1620;

Visti la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società;

Vista la legislazione francese in materia di assicurazioni e riassicurazioni;

Visto il parere favorevole del ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

La « Société anonyme de reassurances contre l'incendie ed autres risques », è autorizzata a istituire, per l'esercizio delle riassicurazioni, una propria rappresentanza a Roma ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio, con obbligo alla Società stessa di uniformarsi alla legislazione del Regno in quanto può riguardarla e sotto la vigilanza governativa a norma delle disposizioni in vigore.

Roma, 16 agosto 1921.

Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.
Il ministro del tesoro
DE NAVA

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 ottobre 1921, in Dignano, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 12 ottobre 1921 (Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	184 735	Praga	27 50
Londra	98 32	Belgio	183 —
Svizzera	463 75	Olanda	8 45
Spagna	344 —	Pesos oro	20 —
Berlino	19 79	Pesos carta	8 37
Vienna	1 30	New-York	25 61

Oro 494 15

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	
3,50 % netto 1906	70 93	
3,50 % netto (1902)	..	
3 % lordo		
5 % netto	75 59	

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 7 agosto 1921:

De' Medici di Ottajano Paolo, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 16 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 16 agosto 1921.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Sibona Silvio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 21 novembre 1919 con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito al « Piccolo credito Tirreno », in Pisa, la propria rappresentanza legale per quella Provincia, i biglietti del Banco stesso, a far tempo dal 10 luglio 1921, avranno corso legale nella detta Provincia, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle leggi bancarie, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Roma, ottobre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 11).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	140997	540 —	Mori-Guadagni Pia fu Francesco, moglie di Guadagni Giuseppe, domiciliato a Subbiano (Arezzo)	Intestata come contro
			Con usufrutto vitalizio a Palazzeschi Maria-Grazia fu *Lodovico*, ved. Mori, dom. a Subbiano	Con usufrutto vitalizio a Palazzeschi Maria-Grazia fu *Liborio*, dom. a Subbiano
3,50 0[0	556603	175 —	Prole nascitura da Guido Ranzenigo di *Valerio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino con usufrutto vitalizio a Stanzani Mariannina fu Emidio, moglie di Ridolfi Pio, dom. a Bologna	Prole nascitura da Guido Ranzenigo di *Valeriano*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro
»	556604	175 —	Prole nascitura di Ranzenigo Adelaide di *Valerio*, moglie di Luigi Denari Ansaldi, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Stanzani Mariannina fu Emidio, moglie di Ridolfi Pio, dom. a Bologna	Prole nascitura di Ranzenigo Adelaide di *Valeriano*, moglie di Luigi Denari Ansaldi, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro
Cons. 5 0[0	191323	5345 —	Lodolo *Alfredo* di Vittorio, dom. a Genova	Lodolo *Alfonso*, ecc., come contro.
»	104127	40 —	*De Napoli Immacolata* fu *Giovanni Antonio*, nubile, dom. a Paduli (Benevento); con usufrutto durante la vita di Del Mastro Felice fu Giuseppantonio a Colarusso Giuseppe fu Michele	*Eredi indivisi di De Napoli* Immacolata fu *Angelo Maria*, già dom. a Paduli (Benevento); con usufrutto, come contro.
»	104128	40 —	Intestata come la precedente; con usufrutto a Manganiello Giuseppe fu Carmine, durante la vita di Del Mastro Felice fu Giuseppantonio	Intestata come la precedente; con usufrutto come contro.
3,50 0[0	305459	171 50	Monastier *Elisa* fu *Adolfo*, nubile, domic. a Ginevra: con usufrutto vitalizio a Monastier *Enrico* fu Pietro, dom, a Genova	Monastier *Luisa-Elisabetta* fu *Luigi-Adolfo*, nubile, dom. a Ginevra; con usufrutto vitalizio a Monastier *Carlo-Enrico* fu Pietro.
»	777522	210 —	Oddone *Emilia-Clotilde* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Oddone *Clotilde-Emilia* di Carlo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 0[0	120429 180332 194775	15 — 10 — 30 —	Solofra Mario di *Alfonso*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom a Napoli	Solofra Mario di *Alfredo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 1° ottobre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 766 — Data della ricevuta: 7 settembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Campanile Enrico fu Carlo, notaio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 350 consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1911.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data della ricevuta 6 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Siracusano Placido di Felice — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° ottobre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.